

RICEVUTO 26 MAR. 2013

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

La Divisione della formazione professionale

richiamata la necessità di regolamentare la frequenza alle lezioni scolastiche di cultura generale e le procedure di qualificazione delle persone in formazione con una precedente formazione secondaria II completa, parziale o equivalente;

considerato che fra gli obiettivi perseguiti dalla cultura generale rileviamo in particolare:

- la trasmissione di tematiche legate all'educazione alla cittadinanza e alla storia, che permettono al giovane in formazione di acquisire gli strumenti indispensabili a comprendere la realtà del territorio e della società in cui vive;
- il consolidamento e lo sviluppo delle capacità linguistiche orali e scritte;
- l'integrazione sociale dell'individuo;

rilevato che un numero importante di giovani iniziano una formazione di tipo secondario II come seconda formazione, dopo aver seguito in precedenza, in modo completo o parziale, un altro percorso formativo;

visto che il curriculum delle persone in formazione che seguono una seconda formazione di regola si distinguono in:

- giovani con un diploma svizzero di tipo secondario II (attestato di maturità liceale o attestato federale di capacità);
- giovani con un percorso formativo in Svizzera, ma privi di diploma a causa dell'interruzione della formazione o dell'insuccesso alla procedura di qualificazione;
- giovani con titoli esteri;

valutato che:

- un numero elevato di giovani richiede di essere esonerato dalla frequenza alle lezioni scolastiche di cultura generale e dalla relativa procedura di qualificazione;
- le direzioni scolastiche hanno segnalato alla Divisione della formazione professionale la necessità di individuare criteri applicabili trasversalmente al fine di disporre di uno strumento che permetta di pianificare le classi e informare le persone in formazione in merito alle possibilità di esonero dalle lezioni scolastiche e le procedure di qualificazione di cultura generale;

sentiti:

- i direttori delle scuole professionali con percorsi con la materia cultura generale;
- i capi ufficio della formazione professionale:
 - Silvia Gada, Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica;
 - Francesco Franchini, Ufficio della formazione commerciale e dei servizi;
 - Andrea Boffini, Ufficio della formazione sanitaria e sociale;
- la coordinatrice cantonale della cultura generale, signora Regula Gnosca;
- i coordinatori di sede della cultura generale;

richiamati:

- l'art. 15 cpv. e della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'art. 19 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'Ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, del 27 aprile 2006;
- il Piano quadro per l'insegnamento della cultura generale;
- le direttive cantonali per gli esami finali della cultura generale;
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione continua (Lorform), del 4 febbraio 1998.

d e c i d e :

1. Le richieste di esonero dalle lezioni scolastiche di cultura generale devono essere inoltrate dalle persone in formazione, in forma scritta, alla direzione della scuola, la quale esprimerà il suo preavviso e le trasmetterà alla Divisione della formazione professionale per la decisione. Nel caso di un attestato federale di capacità acquisito è sufficiente la segnalazione della direzione della scuola;
2. Di regola, le domande di esonero dalla frequenza alle lezioni scolastiche di cultura generale dovranno essere vagliate sulla base delle indicazioni riportate nel seguente schema:

Curriculum della persona	Esonero
Titolo svizzero di tipo secondario II (attestato di maturità liceale o attestato federale di capacità).	Esonero su richiesta della persona in formazione.
Percorso formativo svizzero, incompleto a causa dell'interruzione della formazione.	Esonero non concesso.
Percorso formativo svizzero, incompleto anche con la nota finale nella materia di cultura generale sufficiente ma con l'insuccesso alla procedura di qualificazione.	Esonero non concesso. Le lezioni scolastiche dell'ultimo anno di formazione e le procedure di qualificazione della materia di cultura generale sono da svolgere. Le direzioni scolastiche valutano l'esonero dalle lezioni scolastiche negli altri anni di formazione.
Titoli di studio esteri di tipo secondario II.	Esonero non concesso.

3. Intimazione a:

- Centro d'arti e mestieri di Bellinzona;
- Centro professionale di Biasca;
- Scuola professionale, artigianale e industriale di Locarno;
- Scuola professionale, artigianale e industriale di Mendrisio;
- Centro professionale di Trevano;
- Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano;

- Scuola d'arti e mestieri della sartoria di Viganello;
- Centro professionale del verde di Mezzana;
- Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio;
- Scuola medico tecnica di Locarno;
- Scuola medico tecnica di Lugano.

4. Comunicazione a:

- Silvia Gada, Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica;
- Francesco Franchini, Ufficio della formazione commerciale e dei servizi;
- Andrea Boffini, Ufficio della formazione sanitaria e sociale;
- Rita Beltrami, Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale;
- Regula Gnosca, coordinatrice cantonale della cultura generale;

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il direttore:



Paolo Colombo

La capoufficio della formazione
industriale, agraria, artigianale e artistica e
Responsabile di cultura generale:



Silvia Gada

